



COMUNE di CURINGA
Provincia di Catanzaro

VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

N. 41
del 25/09/2018

OGGETTO : Individuazione degli Enti e delle Società Partecipate costituenti il gruppo amministrazione pubblica e definizione dell'area del bilancio consolidato dell'esercizio 2017.

L'anno **DUEMILADICIOTTO** il giorno **venticinque** del mese di **settembre**, alle ore **18,00** nella sala delle riunioni, ubicata nella Sede Comunale, sono stati per oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori :

Cognome		Nome	Carica	Presente	Assente
SERRAO	Dott..	Vincenzo	Sindaco –	X	
DE NISI	D.ssa	Immacolata Vincenza	Vice Sindaco	X	
SORRENTI	Avv.	Roberto	Assessore	X	
SORRENTI	Dott.ssa	Maria	Assessore	X	
FRIJIA	Per. Agr.	Giuseppe	Assessore	X	
			Totale	5	0

Partecipa con funzione consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art.97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Mariagrazia Crapella.

Il Sindaco, Dott. Vincenzo Serrao, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

-il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

- l'articolo 11-bis del d.lgs. 118/2011, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. n) del d.lgs. 126/2014 dispone che i comuni "redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondi le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4";

VISTO l'art. 151, comma 8 del Tuel novellato, come modificato dalla L. 190/2014, secondo cui "entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118";

VISTO l'art. 233-bis del D. Lgs n. 267/2000 che prevede per gli enti locali la predisposizione del bilancio consolidato secondo le modalità previste dal D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;

VISTO l'art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011, come modificato con D.Lgs. 126/2014;

VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato;

CONSIDERATO che in base al richiamato principio contabile la funzione del bilancio consolidato è quella di rappresentare "in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate", con gli obiettivi di:

1. sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società;
2. attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
3. ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad una amministrazione pubblica, incluso il risultato economico;

DATO ATTO che il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è:

- riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;
- predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;
- approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento, fermo restando che i componenti del gruppo devono trasmettere all'ente capogruppo i dati contabili necessari per il consolidamento entro il termine stabilito dall'ente capogruppo nel regolamento di contabilità ovvero con altro proprio atto o, in mancanza, entro il termine previsto al paragrafo 3.2 dell' allegato 4/4.

DATO ATTO, pertanto, che al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, occorre in via preliminare procedere alla determinazione dell'area di consolidamento, individuando tutti gli enti, organismi e società riconducibili al c.d. "gruppo amministrazione pubblica" di cui il comune è capogruppo, e tra questi escludendo quelli il cui bilancio è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale finanziaria e del risultato economico del gruppo;

CONSIDERATO che in base al par.3 del principio 4/4 "al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo predispongono due elenchi: il primo concernente tutti gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica sulla scorta degli artt. 11-ter, 11-quater e 11-quinquies del d.lgs. 118/2011 e s.m.i., ed il secondo concernente quegli enti, aziende e società del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

RILEVATO che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale;

CONSIDERATO che costituiscono componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica”:

1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del D.Lgs.118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato).

Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;

2) gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

2.1) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art.

11 ter del D.Lgs.118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

c) esercita, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;

3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;

4) le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal Codice civile libro V, titolo V, capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

4.1) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato. In fase di prima applicazione dei principi riguardanti il bilancio consolidato, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

DATO ATTO che, ai fini della predisposizione del secondo elenco che costituisce il perimetro di consolidamento per la successiva predisposizione del bilancio consolidato, l'allegato 4/4 del D. Lgs n. 118/2011 prevede che possono non essere inseriti nel suddetto elenco gli enti individuati nel GAP nei casi di:

a) irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti. Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento (e non più del 10%).

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate. Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione"

dell'ente”.

Per le regioni, la verifica di irrilevanza dei bilanci degli enti o società non sanitari controllati o partecipati è effettuata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o della società al totale dei “A) Componenti positivi della gestione” della regione al netto dei componenti positivi della gestione riguardanti il perimetro sanitario”.

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

Entrambi gli elenchi sono aggiornati alla fine dell'esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione. La versione definitiva dei due elenchi è inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato.

RILEVATO che nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito del Comune sono indicate le società partecipate ;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29/09/2017 con cui è stata approvata la Revisione straordinaria delle partecipazioni *ex art.* 24, D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16.06.2017, n. 10;

RITENUTO di dover procedere alla ricognizione degli enti, aziende e società costituenti il gruppo amministrazione pubblica, come definito dal Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126, seguendo le indicazioni fornite dal principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del decreto citato;

RILEVATO CHE:

- il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato n. 4/4) al Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126 prevede che, successivamente alla predisposizione dell'elenco relativo alla definizione del perimetro di consolidamento, l'amministrazione pubblica capogruppo:

- a) comunica agli enti, alle aziende e alle società comprese nel perimetro di consolidamento che saranno comprese nel proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio;
- b) trasmette a ciascuno di tali enti l'elenco degli enti compresi nel consolidato;
- c) impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato.

Nel caso in cui, invece, non risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto dichiara formalmente che l'ente non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente.

Di tale dichiarazione è data evidenza distinta rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti.

RAVVISATA la necessità di avviare le procedure ai fini della redazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2017;

VISTI gli esiti della ricognizione effettuata dal Servizio Finanziario, in merito agli organismi, enti strumentali e società da inserire nel gruppo amministrazione pubblica e nel gruppo bilancio

consolidato, secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs.118/2011 e dal principio contabile 4/4, così riportati:

ORGANISMI STRUMENTALI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA CAPOGRUPPO
come definiti dall'art. 1, c. 2, lett.b) del D.Lgs.118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato)

CASISTICA NON PRESENTE

ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI O PARTECIPATI	% comune di Curinga	Partecipazione pubblica	Considerazioni di rilevanza e in merito al consolidamento
SOCIETA' CONSORTILE a r.l ASMENET	0,65%	Società a totale partecipazione pubblica	<u>RIENTRA NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA:</u> è ente partecipato: - quota di partecipazione: 0,65%; <u>NON RIENTRA NEL GRUPPO BILANCIO CONSOLIDATO:</u> - Irrilevanza: quota partecipazione inferiore all'1%;

SOCIETA' CONTROLLATE

CASISTICA NON PRESENTE

SOCIETA' PARTECIPATE	% comune di Curinga	partecipazione pubblica	Considerazioni di rilevanza e in merito al consolidamento
LAMEZIA MULTISERVIZI S.p.A	0,82%	Società a totale partecipazione pubblica	<u>RIENTRA NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA:</u> - Società a totale partecipazione pubblica <u>RIENTRA NEL GRUPPO BILANCIO CONSOLIDATO:</u> - quota partecipazione inferiore all'1%; - Affidataria diretta di servizi pubblici;

LAMEZIA EUROPA S.p.A	0,07%	Società a maggioranza pubblica	<u>NON RIENTRA NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA:</u> - Società non a totale partecipazione pubblica; - quota di partecipazione comunque inferiore all'1%;

STABILITO che i componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Curinga”, identificati sulla base dei criteri stabiliti dalla Legge e dal principio 4/4 sopra riportati, sono i seguenti organismi partecipati:

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE
SOCIETA' PARTECIPATE	LAMEZIA MULTISERVIZI S.p.A
ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI O PARTECIPATI	SOCIETA' CONSORTILE a r.l. ASMENET

DATO ATTO che la percentuale di partecipazione del Comune di Curinga alla Lamezia Multiservizi S.P.A. , è al di sotto della soglia di rilevanza economica (1%) , tuttavia la Società viene inclusa nel perimetro di consolidamento in quanto affidataria diretta del servizio di raccolta rifiuti;

DATO ATTO che, con riferimento alla partecipazione del Comune di Curinga all'Unione dei Comuni “ Monte Contessa”, si riporta l'orientamento del MEF, espresso dal gruppo Arconet nel parere del 17.02.2014, secondo il quale le unioni di comuni non rientrano nella definizione di ente strumentale (partecipato o controllato) degli enti territoriali;

VISTI

- il D. L.vo 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

- lo Statuto dell'Ente;

- il vigente regolamento di contabilità;

VISTI i pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 ;

Con votazione unanime favorevole, resa in forma palese

D E L I B E R A

DI RICHIAMARE la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

DI INDIVIDUARE, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, quali componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica GAP del Comune di Curinga, i seguenti organismi partecipati:

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE
SOCIETA' PARTECIPATE	LAMEZIA MULTISERVIZI S.p.A
ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI O PARTECIPATI	SOCIETA' CONSORTILE a r.l ASMENET

2) **DI DARE ATTO** che all'esito dell'istruttoria l'unica società che rientra nel perimetro di consolidamento è la Lamezia Multiservizi S.P.A in quanto, indipendentemente dalle verifiche dei parametri di incidenza previsti dall 'allegato 4/4 del D. Lgs. n. 118/2011, risulta titolare presso questo Ente di affidamento diretto del servizio di raccolta rifiuti.

3) **DI DARE ATTO** che gli elenchi di cui ai punti precedenti sono soggetti ad aggiornamento annuo alla fine di ogni esercizio, con riferimento al consolidamento del bilancio dell'esercizio successivo;

4) **DI DARE ATTO**, conseguentemente, che il Comune deve provvedere alla redazione del bilancio consolidato dell'esercizio finanziario 2017.

5) **DI APPROVARE** il seguente elenco degli enti e società che , sulla scorta dei principi contabili di cui all'allegato 4/4 del D. Lgs n. 118/2011 costituisce il perimetro di consolidamento per la predisposizione del bilancio consolidato 2017 da approvare entro il 30 settembre 2018:

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE
SOCIETA' PARTECIPATE	LAMEZIA MULTISERVIZI S.p.A

6) **DI COMUNICARE**, a tal fine, l'elenco del perimetro di consolidamento alla Lamezia Multiservizi S.p.A in quanto Ente in esso ricompreso al fine di consentire alla stessa società di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e predisporre le informazioni richieste, stabilendo in proposito che i bilanci di esercizio relativi all' anno 2017 e la documentazione integrativa dovranno essere trasmessi a questo Ente nei termini previsti dal vigente regolamento di contabilità.

7) **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio On-line del Comune ed, altresì, sul sito istituzionale dell'Ente " Amministrazione trasparente" sotto-sezione "Bilanci".

8) **DI DICHIARARE** , con separata votazione unanime favorevole, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000;

COMUNE DI CURINGA
Provincia di Catanzaro

Proposta di deliberazione per:

Giunta Comunale Del.n.41/2018

Consiglio Comunale

OGGETTO : *Individuazione degli Enti e delle Società Partecipate costituenti il gruppo amministrazione pubblica e definizione dell'area del bilancio consolidato dell'esercizio 2017.*

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000
così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

Curinga lì, 25/09/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Umberto Ianchello

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE


Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.

Curinga lì, 25/09/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Umberto Ianchello

Approvato e sottoscritto

► Il Presidente



► Il Segretario Comunale


F.to Dott.Vincenzo Serrao

F.to D. ssa Mariagrazia Crapella

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) e contestualmente è stata trasmessa ai Capigruppo con nota prot. 6132 .

Data 01/10/2018



► Il Responsabile

F.to D. ssa Mariagrazia Crapella

ATTESTAZIONE


Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 01/10/2018



► Il Responsabile

F.to D. ssa Mariagrazia Crapella

E' copia conforme all'originale

Curinga, 01/10/2018

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mariagrazia Crapella